



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI

Via dei Flavi, 16 - 02100 RIETI
Tel 0746 200799 - Fax 0746 205755

Stagione Sportiva 2019 -2020 Comunicato Ufficiale N° 22 del 07/11/2019 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

NUOVO PRONTO AIA 0641217705

**RICHIESTE PER VARIAZIONI GARE
fax 0746-205755 Email dplnd.rieti@lnd.it**

INDICE

Segreteria

Dal 1° luglio 2019 è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva e, considerato che notevoli sono state le modifiche apportate, in particolar modo in relazione alle procedure per la presentazione di ricorsi e reclami, si riporta, di seguito, per opportuna conoscenza, un memorandum riepilogativo, invitando altresì, al contempo, tutte le società a prendere attenta visione dell'intero nuovo Codice di Giustizia Sportiva, disponibile sul sito www.figc.it – area norme.

GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALE

I Giudici Sportivi Territoriali giudicano in prima istanza, in ordine ai fatti da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica di loro competenza, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e sulla regolarità di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che rivestono decisioni di natura tecnico disciplinare adottate dall'arbitro o che siano devoluti alla sua esclusiva discrezionalità tecnica.

I ricorsi al Giudice Sportivo Territoriale dovranno seguire la seguente procedura:

- il preannuncio di ricorso da trasmettere, a mezzo pec(gstrieti.pec@lazio.lnd.it) o fax (**0746/205755**) al Giudice Sportivo **nonché alla controparte**, da effettuarsi entro le ore 24 del giorno feriale successivo alla disputa della gara, **unitamente al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di € 78,00 (copia della disposizione di bonifico); la ricevuta dell'avvenuta trasmissione del preannuncio di ricorso alla controparte deve essere allegata alla pec o al fax inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso;**

- le motivazioni del ricorso da trasmettere, a mezzo pec o lettera raccomandata al Giudice Sportivo nonché alla controparte, entro il termine **di tre giorni feriali** da quello in cui si è svolta la gara; la ricevuta dell'avvenuta trasmissione alla controparte deve essere allegata alla pec o alla lettera raccomandata inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.

Pubblicato in Rieti il 07/11/2019
--

IL SEGRETARIO
Paola Bonaventura

IL DELEGATO PROVINCIALE
Umberto Fusacchia